



Memoria Copagri A.C. 2670
Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo

(26 gennaio 2026)

L'intero settore primario aspettava con impazienza il collegato agricolo, attendendosi le misure di sostegno e sviluppo che non erano riuscite a trovar spazio nella manovra di bilancio. L'attesa non è stata tradita, il testo proposto contiene una serie eterogenea di misure che, da un lato, vanno a interessare molti dei settori che si sono trovati in difficoltà negli ultimi anni a causa di epizootie, fitopatie e instabilità dei mercati e, dall'altro, incentivano l'ingresso in agricoltura dei giovani.

Pertanto, il giudizio della scrivente Confederazione all'A.C. 2670 è sicuramente positivo.

Al fine di poter contribuire in modo proficuo all'iter del disegno di legge riteniamo utili alcune osservazioni.

Articolo 1 - Rifinanziamento del Fondo per la sovranità alimentare

Il fondo è stato dalla sua istituzione ad oggi un utile strumento di sostegno alle aziende che producono colture strategiche per il sistema alimentare italiano alcune delle quali hanno sofferto negli ultimi anni di fluttuazioni dei prezzi che rischiavano di compromettere la produzione nazionale.

Riteniamo importante, quindi, la scelta di rifinanziare il fondo.

Riteniamo altrettanto importante, però, che l'aumento delle superfici coltivate – obiettivo sotteso al fondo – non vada perso. A tal fine, occorre superare il criterio incrementale quale requisito per l'ottenimento del contributo statale. Infatti, il criterio incrementale merita di essere ripensato per almeno due motivi: anzitutto, quello di escludere le aziende più piccole le quali, non potendo aumentare ulteriormente la superficie coltivata, potrebbero non avere più interesse a mantenere la produzione delle colture strategiche; secondo poi, giova che il livello di produzione raggiunto non venga perso e, pertanto, riteniamo utile che il contributo venga pagato anche a chi mantiene il livello di produzione raggiunto.

Articolo 2 - Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per i contratti della filiera del frumento

La misura, sicuramente, rappresenta un ottimo incentivo alla stipula di nuovi contratti di filiera – strumento fondamentale per tutelare i produttori da pratiche sleali e fluttuazione dei prezzi - da parte delle imprese di trasformazione.

Riteniamo, invero, che la misura dell'incentivo possa essere estesa proficuamente anche ai produttori primari come forma di ulteriore incentivo posto che il nostro Paese è importatore netto di tale materia prima e, pertanto, occorre aumentarne la produzione.

Capo II - Interventi diretti a fronteggiare le emergenze nell'agricoltura

Le misure contenute agli artt. 5,6 e 7 sono fondamentali per dare ristoro a quei settori che sono stati duramente colpiti negli ultimi anni da epizoozie e fitopatie estremamente gravi. Riteniamo, invero, che posta la frequenza con la quale eventi simili abbiano colpito diverse produzioni (si pensi oltre a quelle oggetto del presente testo anche ad esempio alla peronospora e la flavescenza dorata della vite o la blue tongue) misure di sostegno del genere debbano essere contenute all'interno di un fondo strutturale cui si possa di volta in volta attingere. Questo perché epizoozie e fitopatie non possono più considerarsi, purtroppo, all'interno di una contingenza emergenziale e, inoltre, un fondo strutturale consentirebbe interventi di ristoro in tempi più rapidi.

Con particolare riferimento alla misura contenuta nell'art. 6, per quanto riteniamo la moratoria come positiva per dare respiro alle aziende colpite, è doverosa un'osservazione.

Riteniamo, infatti, doveroso che l'applicazione della sospensione della quota capitale dei ratei dei mutui e dei finanziamenti rateali debba essere oggetto di un'attività di controllo onde siano evitate ulteriori pregiudizi a imprese che accedono alla misura di sostegno.

Invero, giova evidenziare che essa, pur non incidendo automaticamente sulle valutazioni che le singole banche effettuano sul livello di solvibilità dei debitori che ne beneficiano, potrebbe comportare comune una classificazione del credito oggetto di moratoria come "*forborne*", ossia come credito su cui esistono concessioni riguardanti modifiche nei tempi e nelle modalità di rimborso rispetto alle condizioni contrattuali originali.

Il passaggio di un credito a *forborne* comporterebbe che la banca riterrebbe il rimborso del prestito possibile solo ricorrendo a strumenti di recupero del credito, quali l'attivazione di eventuali garanzie presenti. Pertanto, senza un'attività di sorveglianza sugli istituti bancari v'è il rischio che la misura possa essere meno appetibile per le aziende, che in questa congiuntura economica hanno già difficoltà di accesso al credito, desiderose di evitare un peggioramento del loro rating.

Ragionamento analogo vale per la segnalazione alla Centrale dei Rischi. Anche in questo caso occorrerà un'attenta vigilanza da parte della Banca d'Italia finalizzata a scongiurare il pericolo che dalla mera richiesta di accesso alla moratoria possa conseguire un peggioramento dello status dell'azienda.

Art. 18 - modifiche al codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazione della responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli

Valutiamo positivamente la modifica al codice delle assicurazioni private che accoglie un'istanza reiterata dalla scrivente Confederazione fin dall'introduzione dell'obbligo di assicurazione anche ai mezzi agricoli.

Riteniamo altresì che la norma non prende in considerazione altre importanti realtà le quali, pur essendo in aree accessibili al pubblico, presentano un rischio di danno ai terzi da circolazione praticamente nullo. Vogliamo qui riferirci ai rivenditori di mezzi agricoli, i quali non possono rientrare nell'esenzione (nonostante, giova ripeterlo, presentano un rischio di sinistro altrettanto basso) a causa della locuzione "non accessibili al pubblico".

Art. 19 - semplificazione dei procedimenti amministrativi istruiti dai Centri autorizzati di assistenza agricola

La semplificazione delle procedure di pagamento da parte degli organismi pagatori rappresenta un punto politico fondamentale per la tutela e per garantire la redditività della moderna azienda agricola. Nell'attuale impianto normativo ed economico i CAA offrono un servizio fondamentale per le aziende e rimangono disponibili a percorsi nuovi trasparenti con ristori economici adeguati. Rappresentiamo però quanto segue.

Riteniamo, infatti, che la semplificazione necessaria a snellire i procedimenti amministrativi e burocratici non possa passare nell'attribuzione ai centri di assistenza agricola di funzioni e prerogative che non sono loro proprie tra cui quella di organo certificatore. Infatti, i CAA nell'occuparsi della creazione, tenuta e aggiornamento dei fascicoli aziendali possono garantire la correttezza formale delle informazioni che vengono loro fornite dalle aziende agricole ma, non avendo poteri di controllo sulle stesse, in alcun modo potranno certificare la loro correttezza sostanziale. Ciò vale, non solo per i procedimenti amministrativi su cui poi si instaura necessariamente il controllo da parte degli organismi ad esso preposti, ma a

ben vedere anche su quelle istanze finalizzate all'ottenimento di provvedimenti non discrezionali e quindi automatici.

In particolare, riguardo a questi ultimi, rischierebbe di onerare i CAA di una responsabilità che, anche alla luce della pesante sanzione prevista al novellato art 14 d.lgs n. 99/2014 co. 6 quater, appare in contrasto e sproporzionata rispetto alle loro funzioni e alle prerogative ad essi attribuiti.

Pertanto, come Copagri non riteniamo di poter accogliere il proposto art. 19.